

MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 20 settembre 2002, n.557 **Nuove disposizioni in materia di "demilitarizzazione" e "disattivazione" delle armi da sparo. Principi generali. Legge 18 aprile 1975, n. 110.** (*Gazzetta Ufficiale N. 234 del 05 Ottobre 2002*)

La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi si è nuovamente interessata delle problematiche inerenti la "demilitarizzazione" e la "disattivazione" delle armi da sparo ed ha ritenuto, al fine di semplificare le relative procedure, di armonizzare le disposizioni tecniche già impartite con le circolari n. 559/C.50106.D.94 dell'11 luglio 1994 e n. 559/C.50106.D.95 del 21 luglio 1995 e di individuare procedure adattabili alla generalità delle armi, pur con le debite specificazioni per casi particolari. A tale scopo, la Commissione ha individuato accorgimenti tecnici di facile realizzazione e comunque irreversibili, eliminando procedure tecniche rivelatesi nella pratica di difficile realizzazione. Le disposizioni contenute nella presente circolare, pertanto, sostituiscono tutte le precedenti disposizioni emanate in materia.

Disattivazione.

Definizione e generalità.

Per "disattivazione" si intende l'operazione tecnica mediante la quale un'arma portatile da guerra o comune viene in modo permanente ed irreversibile resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali.

2.a. L'intervento tecnico di disattivazione deve essere effettuato: - per le armi da guerra, da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall'art. 10, comma 5, della legge n. 110/1975, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche; - per le armi comuni dai soggetti già indicati per la disattivazione delle armi da guerra, nonché da soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.

Il possessore dell'arma deve comunicare per iscritto alla questura competente che intende attivare la procedura tecnica di "disattivazione". La comunicazione deve indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma (marca, modello, matricola, lunghezza della canna, calibro), nonché i dati identificativi del soggetto che effettua le operazioni tecniche necessarie. La comunicazione in argomento è assoggettata alle previsioni di cui al successivo punto 3 della presente circolare.

2.b. Il soggetto pubblico o privato che effettua la procedura di "disattivazione", ad operazione ultimata deve rilasciare all'interessato apposita certificazione attestante le operazioni eseguite sull'arma e la loro conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.

Tale certificazione dovrà sempre accompagnare l'arma, anche in caso di cessione. Copia conforme

all'originale del certificato deve essere consegnata a cura dell'interessato alla questura competente; in alternativa può essere consegnata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente l'indicazione del soggetto che ha effettuato l'intervento, le operazioni eseguite sull'arma e la loro conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.

Prescrizioni tecniche.

L'arma portatile da guerra, tipo guerra e comune da sparo può essere considerata "disattivata" in modo permanente e irreversibile quando su di essa vengano eseguite a regola d'arte e contestualmente nello stesso esemplare le seguenti operazioni inerenti le diverse parti, sistemi o congegni:

- a) sistemi di chiusura: devono essere fresati e/o forati longitudinalmente per tutta la lunghezza e per un diametro non inferiore a quello del fondello della cartuccia; devono altresì essere privati di una delle guide di scorrimento ove presenti, delle componenti interne e saldati interamente al castello mediante saldature a cordoncino;
- b) canna/canne: deve provvedersi alla asportazione di parte della canna mediante fresatura della stessa passante fino all'anima, a partire dalla camera di cartuccia inclusa per una larghezza pari al suo calibro e per una lunghezza non inferiore al 30% della lunghezza della canna. Nella parte di canna non fresata deve essere inserito un tondino pari al diametro interno della canna, dal vivo di volata fino alla fresatura, che deve essere saldato alle estremità o bloccato mediante spina trasversale inserita in foro cieco e saldata. Deve inoltre provvedersi a rendere la canna inamovibile rispetto al castello o alla culatta mediante saldatura a cordoncino, oppure a mezzo di traversino passante d'acciaio temperato, di adeguato diametro, saldato alle estremità;
- c) percussore, estrattore ed espulsore: devono essere eliminati o resi inservibili;
- d) bipiede, affusti e congegni di puntamento: devono essere immobilizzati mediante saldatura a cordoncino;
- e) baionetta: la baionetta facente parte dell'arma di tipo ripiegabile deve essere resa inoffensiva ai sensi dell'art. 4 della legge n. 36/1990 e immobilizzata in posizione di chiusura mediante saldatura a cordoncino;
- f) pistone per recupero di gas: nelle armi che adottano tale sistema di ripetizione, deve essere eliminato;
- g) otturatore: per moschetti automatici, fucili automatici e semiautomatici, pistole mitragliatrici, deve essere bloccato in posizione semi aperta;
- h) caricatore: ove presente, deve essere saldato o incollato (solo nelle armi in tecnopolimero) nella sua

sede, privato delle parti interne. Deve essere altresì effettuata la fresatura dei labbri;

i) tamburo delle armi a rotazione: devono essere fresate le pareti divisorie delle camere con frese di diametro di almeno $3/4$ di quello delle camere stesse per una lunghezza non inferiore a $3/4$ di quella del tamburo stesso che deve essere bloccato al fusto in modo irreversibile.

Inoltre, le armi automatiche e semiautomatiche sottoposte a disattivazione devono essere private di tutte le minuterie interne, riempiendo i vuoti così creati con materiale della stessa lega e natura di quello della struttura da riempire, saldato mediante cordoncino alle pareti della struttura stessa. Qualora l'arma sia caratterizzata da parti in tecnopolimero, l'operazione di riempimento dei vuoti interni dell'arma deve essere eseguita con adesivi strutturali.

Le predette operazioni devono rendere l'arma inidonea in modo assoluto ad essere usata come tale ed altresì rendere impossibile il ripristino e la utilizzazione delle parti di essa.

3. Disposizioni procedurali

Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di "demilitarizzazione" o "disattivazione" di armi di cui ai precedenti punti 1.a e 2.a, le questure informano il Ministero per i beni e le attività culturali rivolgendosi alla Sovrintendenza ai beni artistici, storici e demoetnoantropologici competente per territorio, ai fini degli adempimenti di cui al decreto interministeriale 14 aprile 1982 (recante regolamento di applicazione per la tutela delle armi antiche, rare, artistiche e di importanza storica) e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (recante norme per la tutela dei beni culturali).

All'esito dei suddetti adempimenti, le questure provvedono, entro i novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, a rendere nota la presa d'atto, ovvero a comunicare all'interessato il parere negativo espresso dall'amministrazione per i beni e le attività culturali. In tale ultimo caso, l'arma si intende soggetta alla "dichiarazione" di cui all'art. 7 del citato testo unico n. 490/1999. Intervenuta la presa d'atto può procedersi alle operazioni tecniche di demilitarizzazione e disattivazione. I soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra ovvero di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni abilitati alla effettuazione delle operazioni di "demilitarizzazione" e di "disattivazione" delle armi da sparo sono tenuti ad annotare le operazioni in esame sul registro di cui all'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sul quale devono riportarsi, fra l'altro, le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

Si invitano i sigg. prefetti ed i sigg. questori a prescrivere, ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai titolari delle licenze di cui agli articoli 28 e 31 del medesimo testo unico, l'obbligo, quando procedono all'attività di "demilitarizzazione" o di "disattivazione", di rilasciare apposito certificato, riportante la matricola originaria dell'arma, che attesti l'operazione effettuata. Come già evidenziato, ai sensi della normativa vigente (art. 1 della legge n. 110/1975 e art. 1 del decreto

ministeriale 16 agosto 1977, n. 50001/10.CN/A - Gazzetta Ufficiale n. 264 del 28 settembre 1977) per le armi sottoposte a "demilitarizzazione" va comunque formalizzata istanza di catalogazione o classificazione dell'arma.

I possessori delle armi che siano state sottoposte alle operazioni di "demilitarizzazione" o "disattivazione", devono procedere, rispettivamente, alla denuncia di detenzione di arma comune ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o alla comunicazione dell'intervenuta trasformazione dell'arma denunciata in simulacro ai sensi dell'art. 58, comma 1, del regolamento esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Gli estremi delle certificazioni di cui al punto 2.b, costituiscono oggetto di inserimento, a cura delle questure, nel Centro elaborazione dati per le necessarie variazioni riferite all'arma, mediante inserimento della voce "Arma disattivata".

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le armi "demilitarizzate" o "disattivate" prima dell'ottobre 1994, debbono intendersi tali qualora risultino essere state sottoposte alle operazioni di cui alla circolare n. 50.106/10.CN./D-76 del 21 aprile 1977. Le armi demilitarizzate o disattivate in data anteriore alla pubblicazione della presente circolare debbono intendersi tali qualora risultino essere state sottoposte alle operazioni di cui alla circolare n. 559/C.50106.D.94 dell'11 luglio 1994 ed alla circolare n. 559/C.50106.D.95 del 21 luglio 1995.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 settembre 2002

Il Capo della Polizia direttore generale della Pubblica sicurezza De Gennaro